

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI FILADELFIA (VV) MARTIRANO LOMBARDO (CZ) E
MARTIRANO (CZ)**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno **duemilaventicinque**,

PREMESSO:

che l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni;

che i Comuni di Filadelfia, Martirano Lombardo e Martirano, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale;

che, al 1 gennaio 2024, il Comune di Filadelfia (VV), secondo i dati ISTAT, conta una popolazione residente di n. 5.022 abitanti, il Comune di Martirano Lombardo di 948 abitanti e Martirano di 822 abitanti, per un totale di abitanti n. 6.792 e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa, novellata recentemente con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 Ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. 30 Dicembre 2019 n. 162, conv. nella L. n. 8 del 28 Febbraio 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni di che trattasi, di cui anche alla Circolare Min. Interno in data 01 Dicembre 2020, viene ascritta alla classe III (terza);

che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei tre Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

IN ESECUZIONE

della deliberazione del Consiglio Comunale di Filadelfia n. _____ del _____. _____.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Martirano Lombardo n. _____ del _____. _____.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Martirano n. _____ del _____. _____.2025, dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge,

TRA

L'Avv. Anna Bartucca, nata a Nicastro, ora Lamezia Terme, (CZ) il 17.08.1964, Sindaco pro-tempore del Comune di Filadelfia (VV), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in C.so Castelmonardo, 94;

E

il Dott. Franco Rosario Pucci, nato a Martirano Lombardo (CZ) il 04.10.1961, Sindaco pro-tempore del Comune di Martirano Lombardo (CZ), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in Piazza Papa Giovanni XXIII, 1;

E

Il Sig. Francesco Bartolotta, nato a Lamezia Terme (CZ), il 06.02.1978, Sindaco pro-tempore del Comune di Martirano (CZ), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in Piazza Vescovado, s.n.c.

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA

Le funzioni di Segreteria Comunale dei Comuni di Filadelfia, Martirano Lombardo e Martirano, verranno svolte, per la durata della presente convenzione ed eventuali rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario Comunale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Comune, ottenendo un significativo risparmio della spesa.

Per "funzioni di Segreteria Comunale" si intendono le attribuzioni proprie del Segretario Comunale in forza dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. o eventualmente previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli Enti convenzionati, oltre che nell'atto sindacale.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di FILADELFIA assume la veste di Comune Capo Convenzione. Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete:

- la nomina e revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99, del D.lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Martirano Lombardo e Martirano;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la

gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Martirano Lombardo e Martirano, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Lo stato giuridico del Segretario Comunale rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti, dagli artt. 97-106 D.lgs. n. 267/00 e s.m.i., dal D.P.R. 465/97 e contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria, nonché da ultimo con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 Ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. 30 Dicembre 2019 n. 162, conv. nella L. n. 8 del 28 Febbraio 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni di che trattasi, di cui anche alla Circolare Min. Interno in data 01 Dicembre 2020.

ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) a partire dalla presa di servizio del Segretario titolare.

La convenzione si rinnoverà tacitamente alla scadenza di anno in anno.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali, concordando il termine di decorrenza;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da manifestarsi mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla Sezione regionale dell'Albo dei Segretari. In tal caso la convenzione manterrà i suoi effetti sino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque da manifestarsi attraverso comunicazione scritta fra i Sindaci degli Enti.

Al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario comunale presterà servizio presso il Comune Capo Convenzione.

ART. 4 — COORDINAMENTO E MODALITA' DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Filadelfia assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Filadelfia detiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura - U.T.G. di Catanzaro, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Calabria.

Per tutte le questioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne gli altri.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Rappresentanti dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno di loro.

Il Comune Capo Convenzione si impegna a consentire ai Comuni di Martirano Lombardo e Martirano la visione degli atti inerenti il servizio.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati, assicura la propria presenza settimanale in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

I Sindaci dei tre Comuni convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni, in accordo con il Segretario, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché nell'altro.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale, incaricato del servizio di Segreteria in forma associata, verrà corrisposto ai sensi del C.C.N.L. vigente, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento in godimento.

ART. 7 – EMOLUMENTI DIVERSI

Ogni Comune liquiderà individualmente la propria quota di retribuzione di risultato, a seconda dell'andamento della valutazione e sulla base di verifiche condotte presso ciascun Ente ed attestate dai Sindaci. Analogamente verranno trattati i diritti di rogito, secondo la disciplina vigente.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Filadelfia provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dagli altri Comuni convenzionati, che verseranno trimestralmente le quote di concorso a proprio carico.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL vigente, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di FILADELFIA 50%
- Comune di MARTIRANO LOMBARDO 25%
- Comune di MARTIRANO 25%

Al Segretario titolare della Segreteria Convenzionata spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso alla sede dei Comuni convenzionati secondo il sistema di determinazione del rimborso previsto dalla legge, dal contratto collettivo o da specifiche disposizioni del Ministero dell'Interno - Unità di Missione (ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali).

Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Le spese per le missioni o trasferte saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Quando la trasferta viene effettuata nell'interesse di più Enti provvederà alla liquidazione il Comune Capofila che conteggerà l'onere in quello complessivo da ripartire. Le spese per partecipazione a convegni, giornate di studio e formazione etc., saranno soggette a ripartizione tra i tre enti in misura corrispondente alle suddette percentuali.

ART. 9 — SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di Segreteria convenzionata, il Sindaco del Comune Capo convenzione provvederà a richiedere all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, sezione Regionale

della Calabria, la relativa sostituzione del Segretario.

Art. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La sede della segreteria comunale in convenzione è classificata in classe III, (popolazione compresa da 3.001 a 10.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e l'atto di nomina e presa di servizio del Segretario titolare, saranno inviati alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Calabria, a norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465.

ART. 11— TRATTAMENTO FISCALE

Il presente atto è esente da bollo e da obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 12 — NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Filadelfia

Il Sindaco del Comune di Martirano Lombardo

Il Sindaco del Comune di Martirano